

**TRIBUNALE DI MODENA****Sezione III Crisi e Insolvenza**

Rg 2/2023 Liq Cont.

Liquidatore: DOMENICO GENOVESE

Il Giudice delegato, dott. Carlo Bianconi;
letta istanza 24.2.2023 con cui il Liquidatore chiede che si *“autorizzi e ratifichi il sottoscritto liquidatore a costituirsi nell'emarginata procedura esecutiva immobiliare R.G.E. 168/2020”*;
letti gli atti della procedura;
osserva quanto segue.

La Banca è procedente in sede esecutiva singolare rge 168/2020 incardinata nei confronti dei tre soggetti oggi ammessi alla liquidazione controllata familiare;
Il Liquidatore, con atto del 02.2.2023 si costituiva in tale giudizio, chiedendo al GE *“di emettere - previa ogni statuizione del caso - i provvedimenti che riterrà più opportuni”*.

Ometteva di chiedere autorizzazione a questo GD, instando oggi per una ratifica dell'intervento.

Il GE fissava udienza con decreto 17.2.2023 convocava il Liquidatore alla udienza 09.3.2023, con trattazione scritta, *“per le determinazioni in punto di procedibilità dell'esecuzione”*.

Ciò premesso, va affrontato il problema preliminare della ammissibilità dell'intervento del Liquidatore nella procedura esecutiva singolare pendente.

Come noto, infatti, nel CCII non figura più la previsione di cui all'art. 14-*novies*, c. 2, ultimo inciso, L. 3/2012 secondo cui *“se alla data di apertura della procedura di*



liquidazione [del patrimonio] sono pendenti procedure esecutive il liquidatore può subentrarvi”.

Tale norma riproduceva parzialmente (con riferimento alla possibilità di subentro nella esecuzione), per il sovraindebitato, il disposto di cui all’art. 107, comma 6, l.f., oggi trasferito – nella sua integralità – nell’art. 216, comma 10, CCII.

L’art. 216, comma 10, CCII, peraltro, non è richiamato dalle norme sulla liquidazione controllata.

Vi sono però plurime ragioni per ritenere fondata e attuale la possibilità di intervento del Liquidatore.

Quelle testuali:

- l’art. 270, comma 5, CCII richiama l’applicazione dell’art. 150 CCII, secondo cui, salve le eccezioni di legge, le procedure esecutive individuali su beni della procedura non possono essere proseguite;
- l’art. 275, comma 2, CCII richiama (seppur solo ai fini delle “vendite”) le disposizioni previste nella liquidazione giudiziale, e quindi, di fatto, l’art. 216 CCII;
- l’art. 272, comma 2, CCII, che disciplina il programma di liquidazione controllata, richiama l’art. 213, comma 3, CCII, che facoltizza il Curatore al “subentro nelle liti pendenti” che vedano quale parte il liquidato giudiziale;
- l’art. 274, comma 1, CCII prevede che il Liquidatore possa “proseguire” ogni azione prevista dalla legge finalizzata a conseguire a la disponibilità di beni del debitore (pur dovendosi osservare come la dizione possa attagliarsi ad una esecuzione subita dal debitore stesso solo con un certo sforzo interpretativo).

Quelle sistematiche, poi, coincidono ovviamente con l’esigenza di salvaguardare il concorso tra i creditori (come ben si evince dal primo dei quattro indici suindicati), che costituisce un non secondario obiettivo della liquidazione controllata.

A fronte di ciò, questo Giudice ritiene, salve le prerogative del GE titolare della causa che:

- il Liquidatore possa subentrare nella esecuzione pendente;
- il Liquidatore possa proseguire la stessa seguendo le norme processuali di diritto comune, ovvero ottenerne la improcedibilità, ove ritenuto proficuo per la massa; il tutto, come avviene nella liquidazione giudiziale.



L'ultima considerazione conduce poi ad affrontare un altro tema, trascurato dal Liquidatore nella sua istanza, che attiene alla natura fondiaria (o meno) della esecuzione avviata.

Non essendo questa la sede per affrontare *funditus* la questione – che sta già impegnando i primi Commentatori - ci si limita ad osservare che:

- nella liquidazione del patrimonio disciplinata dalla L. 3/2012 non si dubitava della insussistenza del privilegio processuale di cui all'art. 41 TUB, norma eccezionale, quindi insuscettibile di estensione analogica, che riguardava unicamente “il fallimento”, e non il sovraindebitamento;
- nello scenario attuale, il dubbio potrebbe nascere in forza del fatto che la norma che prevede la salvezza di tale privilegio processuale in favore del fondiario nella liquidazione giudiziale è l'art. 150 CCII, espressamente richiamato anche nella liquidazione controllata, *ex art.* 270, comma 5, CCII;
- vi è però che, a ben vedere, tale rinvio va inteso correttamente nel senso che:
 - i) alla liquidazione controllata è applicabile in via di principio l'*automatic stay of executions*;
 - ii) tale principio può sopportare delle eccezioni, ove previste dalla legge;
 - iii) ciò non toglie che la legge che prevede la eccezione debba riferirsi espressamente alla liquidazione controllata (ciò che con riferimento all'art. 41 TUB sicuramente non avviene¹);
- la lettura che precede è armonica con l'analisi della “Legge Delega” della riforma; l'art. 7, comma 4, l. 155/2017, infatti, prevedeva: “*La procedura di liquidazione giudiziale è potenziata mediante l'adozione di misure dirette a: a) escludere l'operatività di esecuzioni speciali e di privilegi processuali, anche fondiari*”; ora, in disparte l'avvenuto esercizio o meno della delega sul punto con riferimento alla liquidazione giudiziale (cfr. nota a pie' di pagina), un'interpretazione sistematica che preveda l'estensione del privilegio fondiario a casi precedentemente non previsti (*i.e.* il privilegio fondiario nella liquidazione del debitore civile), costituirebbe diretta, e inaccettabile, violazione dei principi della delega.

¹ Si registra, peraltro, una tendenza Dottrinale che mira ad escludere la applicabilità dell'art. 41 TUB anche alla liquidazione giudiziale, alla luce del nuovo *nomen juris* della procedura, che, di converso, nella norma bancaria è rimasto “*fallimento*” (e ciò, nonostante che il Legislatore codicistico sia intervenuto per modificare alcune altre norme del TUB stesso; cfr. art. 369 CCII); tale lettura, sicuramente suggestiva, non sembra peraltro tenere conto della sostituzione generale dei termini di cui all'art. 349 CCII, ma in ogni caso la questione non rileva nel caso in esame.



Anche con riferimento alla ipotesi della esecuzione fondiaria, quindi, può affermarsi (salvo il diverso avviso del GE) il potere del Liquidatore di ottenere la improcedibilità.

Il Liquidatore deve conclusivamente essere autorizzato (intendendosi il presente decreto come reso ai sensi del combinato disposto degli artt. 274 CCII e – in “prevenzione” – 182 c.p.c.) ad intervenire nella esecuzione di cui sopra, anche allo scopo di ottenere la improcedibilità della stessa.

tutto ciò premesso,

PQM

Visto l'art. 274 CCII

Autorizza il Liquidatore a intervenire nella esecuzione forzata nrg 168/2020 Tribunale di Modena.

Si deposita il presente decreto in ciascuno dei fascicoli telematici aperti.

Si comunichi al Liquidatore con urgenza.

Modena, 03.3.2023

Il Giudice delegato

Dott. Carlo Bianconi

